

**21 FEBBRAIO 2024. - Legge recante modifica della legge del 26 gennaio 2018
sui servizi postali (1)**

FILIPPO, Re dei belgi,

a tutti i presenti e a coloro che verranno,
porge i suoi saluti.

La Camera dei rappresentanti ha adottato e sanzioniamo quanto segue:

Articolo 1. La presente legge disciplina una materia di cui all'articolo 74 della Costituzione.

Articolo 2. L'articolo 2 della legge del 26 gennaio 2018 sui servizi postali, come modificato dalla legge del 17 dicembre 2023, è integrato dal punto 35° formulato come segue: "35° 'distributore automatico di pacchi': un deposito automatico per ricevere, inviare o restituire pacchi."

Articolo 3. All'articolo 3, paragrafo 1, modificato dalla legge del 17 dicembre 2023, è integrato dal punto 9, formulato come segue:

"9) fatta salva l'applicazione dell'articolo 16, distribuire i colli alle abitazioni munite di una casetta per i pacchi, conforme alle norme emanate dal ministro, su proposta dell'Istituto, o di una casetta postale posta ai margini della strada pubblica e a portata di mano, conforme alle norme emanate dal ministro, su proposta dell'Istituto.

Articolo 4. All'articolo 9 della stessa legge sono apportate le modifiche seguenti:

1. al paragrafo 1, i termini " , promuovere lo sviluppo sostenibile dei servizi postali", sono inseriti tra i termini "interessi degli utenti" e "o favoriscono una reale concorrenza";

2. il paragrafo 1 è integrato dal comma 2 come segue:

"L'infrastruttura postale comprende caselle postali, cassette postali e distributori automatici di pacchi.";

3. al paragrafo 4, i termini " , promuovere lo sviluppo sostenibile dei servizi postali", sono inseriti tra i termini "interessi degli utenti" e "o favoriscono una reale concorrenza".

Articolo 5. All'articolo 16, paragrafo 1, sono apportate le modifiche seguenti: 1. al comma 1, il punto 3 è sostituito da quanto segue:

“3. la distribuzione degli invii postali di cui all'articolo 15, paragrafo 1, si estende a tutte le abitazioni del Regno, purché dispongano di una cassetta postale posta ai margini della strada pubblica e a portata di mano, conforme alle norme emanate dal ministro, su proposta dell'Istituto, o di una cassetta per i pacchi, conforme ai regolamenti emanati dal ministro, su proposta dell'Istituto.

Se il pacco presentato non può essere distribuito all'indirizzo del destinatario, esso è conservato nel comune e quest'ultimo viene notificato con un avviso lasciato nella cassetta delle lettere. tale luogo deve essere accessibile almeno cinque giorni alla settimana, tranne la domenica e i giorni festivi. Il fornitore di servizi postali universali, con il consenso del destinatario, può definire un luogo diverso.”.

2. il comma 2 è abrogato.

Promulghiamo questa legge e ordiniamo che rechi il sigillo dello Stato e sia pubblicata dalla Gazzetta ufficiale belga.

Redatta a Bruxelles, il 21 febbraio 2024.

FILIPPO,

Dal re:

La ministra dei Servizi postali

P. DE SUTTER

Sigillo dello Stato:

Il ministro della Giustizia

P. VAN TIGCHELT

Note

(1) Camera dei Rappresentanti

(www.lachambre.be)

Registri. - 55K3726

Relazione completa: 8 febbraio 2024